

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1153/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1153)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **28/09/1988**; Decisione del **15/12/1988**

Deposito del **29/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14158**

Atti decisi:

N. 1153

ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Lo Conte Massimino e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1987 (R.O. n. 43/1988) nel procedimento tra Lo Conte Massimino e Poncini Regina, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità per la perdita di avviamento in favore del conduttore dell'immobile adibito ad uso professionale, a seguito della cessazione della locazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l'indennità per avviamento professionale nella misura di dodici mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;

che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparità di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

Considerato che nel procedimento suddetto trattasi di locazione scaduta nel marzo 1986, sicché la questione non è rilevante in quanto la norma denunciata non è applicabile alla fattispecie de qua: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già cessati de iure (ord. n. 937/1988);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.